



**Comune di Serina**  
terra natale di Palma il Vecchio

Viale Papa Giovanni XXIII, 1 – 24017 Serina (Bg) – Cod.Fiscale 00342670163  
Tel. 034566213 – Fax 034556012 – email [info@comune.serina.bg.it](mailto:info@comune.serina.bg.it) - pec [comune.serina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.serina@pec.regione.lombardia.it)

Prot. n. 451/2024

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI SERINA (PALESTRA E LO SPAZIO DI UN CAMPO DI BOCCE AD USO RIABILITATIVO) E PER LA PROMOZIONE INCLUSIVA DEL BENESSERE PSICOFISICO DELL'UTENZA – PERIODO MARZO 2024 – FEBBRAIO 2030.**

**SI RENDE NOTO CHE**

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI SERINA (PALESTRA E LO SPAZIO DI UN CAMPO DI BOCCE AD USO RIABILITATIVO) E PER LA PROMOZIONE INCLUSIVA DEL BENESSERE PSICOFISICO DELL'UTENZA – PERIODO MARZO 2024 – FEBBRAIO 2030" che ha confermato gli indirizzi della politica amministrativa da avviarsi con avviso pubblico, il Comune di Serina intende avviare una procedura per addivenire alla definizione e alla realizzazione di specifici progetti di servizio e gestione della struttura centro sportivo Al Campus, come meglio identificati nel prosieguo del presente atto.

In ragione di quanto deliberato e per l'avvio della procedura in oggetto, ai sensi del D.M. n. 72 del 31.03.2022, si richiede la collaborazione, quali interlocutori esclusivi, di Enti del Terzo Settore (ETS), che l'art. 3 della Legge Regionale Lombardia 2008, n. 3, riconosce, tra i soggetti partecipanti alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete in ambito sociale e sociosanitario;

Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore è finalizzato all'attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità previsti dall'art. 55 e segg. del Codice del Terzo Settore "CTS", D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

**RICHIAMATI:**

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative, valorizzando la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione di attività di interesse generale;

- l'art. 33 della Costituzione, recentemente innovato con la previsione del riconoscimento del *“valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*, così valorizzando tutte le attività di promozione di servizi sportivi e riabilitativi psicofisici, specie ove dirette anche alle utenze più fragili e più bisognose di godere di questa dimensione di dignità e benessere;
- il D. Lgs. n. 117/2017 *“Codice del Terzo Settore”* che il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore; in particolare l'art. 55 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore anche attraverso forme di co-progettazione poste in essere nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, ed in particolare l'art. 5 , c. 1, lett. t), che elenca tra le attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio *«l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»* nell'ambito della quale è possibile annoverare anche la gestione di un impianto sportivo e l'art. 55, c. 1, laddove prevede che *“ In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- l'art. 6, Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117-codice del Terzo settore-, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”*
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante *«Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della l. 8 novembre 2000 n. 328»*, che all'art. 1 (Ruolo dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione dei servizi alla persona) *“fornisce indirizzi per la regolazione de rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

- la Legge Regione Lombardia 2008, n.3, all'art 3 la quale riconosce tra i soggetti partecipanti alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del Terzo Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
- la Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 che detta norme di "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- il decreto n. 12884 del 28 novembre 2011 con cui Regione Lombardia, in attuazione del DPCM 30 marzo 2001 che ha adottato indirizzi specifici della procedura di co-progettazione fra la Pubblica Amministrazione e soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di attività e interventi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità;
- la Deliberazione 382 del 27 luglio 2022 di approvazione delle Linee Guida n. 17 recanti «*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*» per le quali le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento anche in materia di riabilitazione;
- il d. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in "Attuazione dell'art. 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", il cui art. 6, c. 2, precisa che "gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (...)";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in virtù dei principi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 2017, a mente del quale la "co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione (...)".

**PREMESSO CHE:**

ai sensi delle Linee Guida sopra citate, la co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, attività ed interventi, in considerazione delle priorità strategiche evidenziate dall'ente pubblico, da attuarsi in collaborazione tra quest'ultimo e i soggetti del Terzo Settore individuati attraverso una selezione pubblica.

La co-progettazione risponde a specifiche finalità tra cui:

- instaurare e disciplinare rapporti di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore;
- con la volontà di condividere le responsabilità della funzione pubblica, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità locale;
- attraverso la messa in comune di risorse, non solo economiche, tra P.A. e Terzo Settore, il quale viene ad operare non più come mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo, investendo risorse proprie in soluzioni progettuali;

- salvaguardare i principi di trasparenza, imparzialità e di parità di trattamento tra gli ETS partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica in argomento;
- valorizzare i soggetti del Terzo Settore per capacità organizzative e tecniche secondo una logica di sussidiarietà finalizzata a favorire l'affermazione e la crescita delle competenze dei soggetti coinvolti.

La co-progettazione si configura come accordo per favorire la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché gli Enti del Terzo Settore che si trovano a essere coinvolti nell'attuazione di specifici progetti operano non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo mettendo in campo risorse proprie e soluzioni progettuali.

La co-progettazione dovrà necessariamente tenere in considerazione il **progetto di massima** ed il **piano economico-finanziario**.

Sulla base di questa documentazione, l'ente partecipante dovrà presentare un progetto coerente con gli obiettivi politici e sostenibile, partendo dall'analisi del territorio del Comune di Serina e dell'impianto oggetto della presente procedura, per poi esaminare la situazione dei servizi e degli interventi che si propone di attuare in ambito sportivo al fine della promozione del benessere psicofisico dell'utenza, nella dimensione inclusiva e di uguaglianza.

#### **VISTI:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2024 che ha espresso formale atto di indirizzo per l'avvio di una procedura di co-programmazione e co-gestione con interlocutori pubblici e/o privati finalizzata alla presentazione di proposte innovative per la riqualificazione e gestione integrata del Centro Sportivo del Comune di Serina (palestra e un campo di bocce ad uso riabilitativo) e per la promozione inclusiva del benessere psicofisico dell'utenza, attraverso una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di soggetti interessati alla co-progettazione con l'Amministrazione Comunale del servizio di riqualificazione e di nuova gestione integrata del plesso predetto.

**Tutto ciò premesso,**

il **Comune di SERINA**, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge,

#### **AVVIA UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per l'individuazione/selezione di soggetti del Terzo Settore, con i quali avviare una relazione di partenariato, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione, finalizzata alla definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento (così come delineati nel progetto di massima) per la gestione integrata di un campo di bocce e della palestra, del bocciodromo e della palestra, rivolta sia alle strutture che al relativo utilizzo per lo svolgimento dei predetti servizi e attività di promozione del benessere psicofisico dell'utenza.

#### **ART. 1 - RUOLO DEL COMUNE NELLA CO-PROGETTAZIONE**

Il Comune:

- cura la programmazione generale delle politiche di sviluppo dello sport e del benessere psicofisico dell'utenza con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini sia come generalità (tenendo conto peraltro della disponibilità concorrente di altre strutture comprese quelle scolastiche), sia soprattutto in relazione alla necessità di consentire la piena realizzazione della dimensione psicofisica anche dei soggetti fragili, vulnerabili, con difficoltà motorie, e ciò tenuto conto delle risorse a disposizione;
- orienta l'accesso ai servizi secondo i criteri e gli indirizzi richiesti;
- vigila e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto finale;

## **ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE**

Sono ammessi a partecipare al presente avviso esclusivamente gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D. Lgs. 117/2017 e imprese sociali (D. Lgs 112/2017 s.m.i.), in qualsiasi forma (individuale, raggruppati o consorziati), che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore della riabilitazione psicofisica, dell'offerta sportiva, delle politiche della disabilità e della popolazione anziana.

È fatto divieto agli enti co-progettanti di partecipare in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbiano già presentato domanda anche in forma associata. Il percorso della co-progettazione rappresenta l'occasione per elaborare, congiuntamente con tutti gli ETS ammessi alla procedura, il progetto funzionale e gestionale che risponda in maniera migliore alle finalità espresse nella deliberazione e nell'avviso, ed in particolare al Progetto di Massima.

Il percorso è di tipo evolutivo, potendosi produrre un Progetto definitivo che integri proposte differenti pervenute in fase di candidatura da parte degli ETS partecipanti, ed ammette la presentazione di proposte anche di più soggetti, fermi restando i divieti di cui sopra, purché tese alla costruzione di un percorso di co-progettazione dell'offerta sportiva e della riabilitazione e della successiva gestione.

In particolare, date le caratteristiche e la complessità delle azioni da realizzare, è possibile ed incentivata la presentazione di una proposta da parte di una rete articolata composta da più soggetti che dichiarano di voler collaborare tra loro. La rete deve individuare un capofila, che è il referente per tutte le comunicazioni ufficiali nei confronti del Comune.

Nella rete in ogni caso devono essere presenti e attestate le seguenti competenze:

- pregressa esperienza nel campo della gestione di progetti analoghi;
- competenze maturate nell'ambito di processi partecipativi con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, del terzo settore e delle comunità locali, nonché della realizzazione di reti partecipate;
- esperienza nella gestione di attività volte a favorire l'inserimento e l'inclusione di giovani, anziani, persone fragili e/o con disabilità;
- competenze nell'attivazione di iniziative di animazione e promozione del benessere psicofisico;
- competenze in ambito informativo, promozionale e di orientamento;
- capacità documentata di fundraising.

Le singole aree di competenza possono essere patrimonio di uno o più soggetti del partenariato.

In considerazione dell'eterogeneità delle attività da mettere in campo e delle competenze necessarie, è possibile prevedere che alcune azioni vengano realizzate attraverso affidamenti a soggetti terzi (soggetti organizzati non aderenti alla rete). In questo caso il soggetto gestore

(capofila) è tenuto a garantire la massima efficacia del coordinamento tra le attività gestite dai partner e quelle affidate; il capofila resta inoltre responsabile della rendicontazione finanziaria e anche della rendicontazione informativa e narrativa di tutte le attività affidate.

### **ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti a pena di esclusione:

#### **3.1. Requisiti di ordine generale:**

- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94-95-96-97 del D. Lgs. 36/2023;
- b) non versare nei confronti dell'Amministrazione procedente in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

#### **3.2. Requisiti di ordine speciale:**

- **Capacità tecnico-professionale:** esperienza nell'ultimo biennio dalla data di pubblicazione del presente avviso nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore sportivo, delle attività di riabilitazione psicofisica, delle politiche ed azioni per la disabilità e per la popolazione anziana, comprovata da una relazione illustrativa.

- In caso di RTI, il requisito è dato dall'insieme dei requisiti posseduti dal complesso dei soggetti facenti parte dello stesso. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati saranno individuate al termine della procedura di co-progettazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbia partecipato alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

- In caso di CONSORZIO, dovranno essere indicate le consorziate esecutrici. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati saranno individuate al termine della procedura di co-progettazione.

La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che dovranno essere auto dichiarati dall'interessato ed accertati dal Comune di Serina.

#### **3.3. Dichiarazioni da rendere:**

I partecipanti dovranno altresì attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in carta semplice resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- a) il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- b) l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS di cui al D.lgs. n. 117/2017), ovvero la dichiarazione di trovarsi in fase di iscrizione nel R.U.N.T.S. (con facoltà di comunicare l'avvenuta iscrizione nel registro entro il 31.12.2023), e assenza di procedure di cancellazione in corso;
- c) la previsione nello statuto o nell'atto costitutivo di attività o servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
- d) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile, qui richiamato per analogia;

- e) il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali e/o aziendali, del Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008), nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- f) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (DURC regolare);
- g) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure la non assoggettabilità alle norme medesime; a tal fine dovrà essere indicato l'indirizzo dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n. 68/1999 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 79/2000;
- h) di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori (per motivazioni razziali, etnici, religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- i) il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
- j) l'impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017), esonerando il Comune di Serina da ogni responsabilità correlata a tali eventi.

#### **ART. 4 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare una proposta originale in grado di sviluppare in modo articolato ed efficace, tenendo conto delle necessità di integrazione con le normative di cui alle premesse e le programmazioni regionali e del distretto di riferimento.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Comune di Serina e il soggetto selezionato, anche in forma collettiva, avrà durata massima di anni 6 (sei), eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 6 anni e sarà seguito dall'affidamento della gestione in base a successiva convenzione che verrà sviluppata nei contenuti tra le parti in coerenza con il progetto che sarà approvato e con le relative finalità.

#### **ART. 6 - QUADRO ECONOMICO-GESTIONALE DELLA CO-PROGETTAZIONE**

Il valore economico complessivo per la co-progettazione per la riqualificazione e gestione integrata del Centro Sportivo del Comune di Serina (palestra e un campo di bocce ad uso riabilitativo) per la promozione inclusiva del benessere psicofisico, oggetto della presente procedura, sarà stimato a consuntivo a copertura della quota parte delle spese di tutte le utenze (acqua, luce, gas).

In sede di tavolo di co-progettazione l'ente metterà a disposizione le planimetrie necessarie a definire al meglio il progetto.

Il Comune nominerà un Responsabile del Progetto che avrà compiti di coordinamento e controllo. Saranno a carico del Soggetto individuato eventuali costi di manutenzione ordinaria sulla struttura oggetto di affidamento.

In ogni caso; potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e da parte di associazioni sportive o di volontariato ecc. che vengano ad accordi con l'ente selezionato attraverso protocolli resi noti all'amministrazione e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività che seguiranno, contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e il soggetto co-progettante, salvo il caso in cui, grazie a eventuali maggiori proventi dalla compartecipazione, la quota di contribuzione del Comune risultasse maggiore rispetto al disavanzo gestionale. In tale ultimo caso, la quota di contribuzione del Comune verrà ridotta in modo da permettere il solo mantenimento, al massimo, del pareggio tra ricavi e costi gestionali.

#### **ART. 7 - FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Approvazione con deliberazione del progetto di massima su cui intende avviare il processo di co-progettazione e invito, mediante il presente avviso, a tutti i soggetti a manifestare la propria disponibilità alla co-progettazione (come singoli o anche in forma associata);
2. Istruttoria pubblica di selezione del soggetto o dei soggetti più idonei a qualificarsi come *partner* dell'ente pubblico. La selezione sarà effettuata da un'apposita commissione tecnica sulla base dei criteri successivamente indicati.
3. Fase di co-progettazione: a partire dal documento progetto presentato dai soggetti selezionati, si procederà alla discussione critica ed alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con i programmi del Comune.
4. Fase di stipula della Convenzione: redazione del testo finale della convenzione, il cui schema è allegato al presente avviso, e stipula. La convenzione avrà ad oggetto gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, ivi compreso il rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il quadro organizzativo ed economico risultante dalle risorse messe a disposizione dal Comune e dal soggetto scelto, le coperture assicurative richieste, le ipotesi di revoca del contributo, le modalità di rendicontazione delle spese, le modalità di revisione della convenzione stessa. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico del/dei soggetto/i selezionato/i, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto.

Il Comune di Serina si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto individuato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni rese necessarie dall'emergere di nuovi bisogni nel limite del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto;
- di disporre e richiedere la rimodulazione di servizi ed interventi, con preavviso di almeno sei mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi in ambito socio-sportivo, nonché da minori risorse finanziarie.

In entrambi i casi le parti sono tenute a negoziare in buona fede e leale collaborazione anche le conseguenze di dette ipotesi, peraltro escludendo ogni ipotesi di risarcimento del danno

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse, gli operatori economici, non dovranno allegare alcuna offerta economica.

#### **ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ**

Il deposito della manifestazione di interesse, redatta in forma libera, dovrà giungere al protocollo del Comune di Serina, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2024** e costituirà per tutti i partecipanti accettazione incondizionata delle condizioni indicate nel presente avviso.

Il plico contenente la manifestazione di interesse, potrà essere trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mano, negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, o ancora, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [comune.serina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.serina@pec.regione.lombardia.it) (la manifestazione di interesse pervenuta a mezzo PEC dovrà essere inviata dalla casella di Posta Elettronica Certificata intestata al soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse).

Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà essere indirizzato al Comune di Serina, Viale Papa Giovanni XXIII n. 1 – 24017 Serina (BG) e indicare all'esterno la dicitura:

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI SERINA (PALESTRA E LO SPAZIO DI UN CAMPO DI BOCCE AD USO RIABILITATIVO) E PER LA PROMOZIONE INCLUSIVA DEL BENESSERE PSICOFISICO DELL'UTENZA – PERIODO MARZO 2024 – FEBBRAIO 2030.**

Il plico dovrà contenere:

- a) istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse come da modello allegato;
- b) la dichiarazione sostitutiva come da modello allegato;
- c) lo schema della proposta progettuale come da modello allegato;

Il recapito rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione entro la scadenza fissata.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

#### **ART. 9 - EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Il presente avviso, che è finalizzato alla manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale, para concorsuale, e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di ponteggi, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente. L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura ristretta, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida per l'intervento.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni

non incompatibili con il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo [www.comune.serina.bg.it](http://www.comune.serina.bg.it).

Il titolare del trattamento è il Comune di Serina nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Arch. Michele Villarboito.

Responsabile del Servizio, Geom. Giovanni Maria Epis, telefono 034566213, mail [tecnico@comune.serina.bg.it](mailto:tecnico@comune.serina.bg.it).

#### **ART. 11 - PUBBLICAZIONE**

Il presente atto sarà pubblicato in forma integrale, oltre che sull'Albo pretorio online del Comune di Serina, sul profilo internet del Comune [www.comune.serina.bg.it](http://www.comune.serina.bg.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 27 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Allegati:**

Istanza di manifestazione di interesse

Dichiarazione sostitutiva

Fac-simile scheda proposta progettuale

Serina, lì 18 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III

TECNICO E MANUTENTIVO

Geom. Giovanni Maria EPIS

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo

Del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2

**NOTE:**

La presente domanda deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo.
- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa capogruppo mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito)
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o consorzio da costituire).